



UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME
Provincia di CUNEO

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA
ALPI MARITTIME

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 30/07/2019

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione

1. I Comuni di Entracque, Limone Piemonte, Robilante, Roccavione e Vernante, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e della L.R. del Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012, costituiscono l'Unione Montana di Comuni denominata "Alpi Marittime" di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione. –
2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica di Diritto pubblico, ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti da normative statali e regionali vigenti, ed opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al successivo art. 3.
5. L'Unione Montana è aperta all'adesione di altri Comuni previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei Comuni già associati. L'estensione è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'Ente.
6. In caso di adesione di altri Comuni dovranno essere valutate la situazione finanziaria e le condizioni di ingresso e in particolare la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione che non trovino copertura nell'apposito fondo regionale di cui agli artt. 5 e 16 della L.R. 14.03.2014 n. 3 e la ripartizione adeguata delle spese sostenute per l'avvio dell'attività dell'Unione.
7. L'adesione di un nuovo Comune dovrà essere assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
8. L'Unione montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana Alpi Marittime".
9. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata in ROBILANTE – CN -, nel Palazzo Comunale, sito in Piazza Regina Margherita n. 27 – P. 2°. Gli Organi dell'Unione Montana possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede.
10. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo e da istituirsi possibilmente presso i municipi.
11. L'Unione Montana, con deliberazione del Consiglio, può dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 – Finalità

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
 - a) migliorare la qualità dei servizi erogati nei Comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati;

- c) promuovere l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
- d) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.

Art. 3 - Funzioni

1. L'Unione Montana esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 3/2014 e in particolare:

a) le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane ed in particolare:

- bonifica montana;
- sistemazione idrogeologia ed idraulica –forestale;
- economia forestale;
- energie rinnovabili;
- opere di manutenzione ambientale;
- difesa dalle valanghe;
- turismo in ambiente montano;
- artigianato e produzioni tipiche;
- mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- incentivo per l'insediamento delle zone montane;
- informatizzazione;
- incentivi per la ricomposizione fondiaria

Le suddette funzioni possono essere esercitate dalle Unioni Montane in convenzione tra loro.

2. L'Unione Montana può esercitare le funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'art. 14, commi 27 e 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. In sede di prima applicazione l'Unione Montana esercita le seguenti funzioni fondamentali:

- a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- b. attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

4. Ulteriori funzioni fondamentali possono essere conferite all'Unione con deliberazione degli organi rappresentativi dei Comuni. Il conferimento di ulteriori funzioni fondamentali da parte di alcuni Comuni non potrà dare luogo ad oneri o spese a carico di altri Comuni.

5. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione Montana, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi in aggiunta a quelli previsti al comma 2 e 3. La Convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione montana ed è stipulata fra i Comuni partecipanti e l'Unione montana medesima.

6. L'Unione montana può esercitare le funzioni e i servizi di competenza di altri Comuni e/o altri soggetti pubblici.

7. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento di ogni singola funzione o del servizio o delle funzioni fondamentali che i Comuni intendono svolgere in forma associata e che gli stessi possono conferire, anche in convenzione, all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione stessa.
2. I regolamenti di cui al comma che precede disciplinano in particolare le modalità di esercizio delle funzioni, dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali. Le spese generali di funzionamento saranno divise equamente tra i Comuni facenti parte l'Unione, in funzione di 1/5 delle stesse. I criteri di riparto delle spese, dovranno tenere conto anche di quelle generate dall'attività svolta per ogni singolo Comune.
3. Qualsiasi nuova attribuzione di funzioni all'Unione richiede che, nell'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, il suo costo e le risorse per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.
4. I costi di gestione delle funzioni di cui all'art. 3 comma 1 e comma 2 lettere b) e c) L.R. 14 marzo 2014 n. 3 devono essere integralmente finanziati con gli appositi trasferimenti regionali. Lo stesso principio dovrà essere applicato per ogni altra funzione che in futuro potrà essere conferita all'Unione dalla Regione o da altri Enti.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni costituenti l'Unione, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Consiglio dell'Unione è composto da 12 componenti dei consigli Comunali di cui due rappresentanti delle minoranze dei Comuni aderenti.
2. Per ogni Comune aderente fanno parte del Consiglio dell'Unione montana il Sindaco e 1 consigliere eletto dal Consiglio Comunale di appartenenza in rappresentanza della maggioranza consiliare. Il Sindaco può essere sostituito da un componente dell'esecutivo del Comune di volta in volta delegato. La delega riguarda esclusivamente le funzioni di componente del Consiglio;
3. Il numero dei rappresentanti di tutte le minoranze consiliari è individuato nella misura di due componenti il consiglio. I rappresentanti delle minoranze sono eletti a maggioranza dalla Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica con voto segreto limitato ad un candidato. La Conferenza straordinaria dei consiglieri di minoranza è convocata, in via di prima applicazione, prima della designazione dei Consiglieri dell'Unione da parte dei singoli Consigli Comunali, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e successivamente, ogni volta che si renda necessario nominare il rappresentante delle minoranze, dal Presidente in carica. Per consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. Dei lavori della Conferenza straordinaria viene redatto apposito verbale a cura del Segretario dell'Unione.

4. La designazione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali e l'elezione dei rappresentanti da parte della Conferenza Straordinaria deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale. Decorso tale termine e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
5. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei Comuni interessati alla tornata elettorale.
6. Il Consiglio comunale può sostituire in ogni tempo il proprio rappresentante provvedendo alla designazione del sostituto.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
8. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del Comune dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal Sindaco (o altro rappresentante delegato o designato) del Comune con il maggior numero di abitanti. All'ordine del giorno della seduta è posta la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri e può stabilire l'ordine di successione dei vari presidenti.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i, prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria, almeno due volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Consiglio sarà altresì convocato quando ne facciano richiesta un quinto dei Consiglieri, (secondo la disciplina del Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2^).
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
3. Il Consiglio è valido con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione
4. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei votanti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione della specifica comunicazione del Sindaco del Comune. I rappresentanti delle Minoranze consiliari a seguito di acquisizione al protocollo dell'Unione del verbale della Conferenza straordinaria.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla nuova nomina che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario.

4. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione, le norme di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 in data 08.04.2013.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) revoca da parte del Sindaco (depennato);

c) sostituzione da parte del Consiglio Comunale

d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dal presente statuto;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Sindaci dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a comunicare il nuovo consigliere dell'Unione, designato dal Consiglio Comunale di appartenenza.

Art. 13 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il Sindaco di uno dei comuni aderenti all'Unione, eletto sulla base dell'ordine deliberato dal Consiglio e dura in carica 1 anno. Il Consiglio approva l'ordine di successione al ruolo di Presidente e di Vice Presidente da parte dei Sindaci dei Comuni associati e le date di successione;

2. Il Presidente uscente, con proprio decreto, sancisce il passaggio di consegne al nuovo Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio;

Art. 14 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
- f) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti a Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa Giunta;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- k) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.
- l) Nomina il Segretario.

Qualora i Comuni appartenenti all'Unione conferissero alla stessa, la funzione fondamentale della polizia municipale, il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della L. 7.03.1986, n.65, nel territorio dei Comuni interessati.

Art. 15 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione;

Art. 16 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, come il Presidente, è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, sulla base dell'ordine deliberato dal Consiglio e dura in carica 1 anno;
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone i relativi poteri.

Art. 17 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci o Componenti dell'esecutivo dei Comuni aderenti all'Unione che assumono la carica di Assessori. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta il Sindaco cessato.
3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso al venir meno della carica di Sindaco.
4. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, che comporta anche la cessazione della Giunta, determina il subentro nelle sue funzioni, del Vice presidente, come Commissario, con

i poteri del Presidente e della Giunta per l'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione, sino alla nomina dell'esecutivo, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare le convenzioni che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi ed ogni altro regolamento attinente al personale o di competenza dell'organo esecutivo.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese.
4. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 e 147bis (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi, nonché il rispetto della L. 9 gennaio 2004 n. 4 e successive modifiche apportate con L. 17.12.2012 . 221 in materia di accesso delle persone disabili agli strumenti informatici.

Art. 20 Organizzazione del personale e Segretario.

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dalla Giunta sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Unione nel rispetto dei criteri generali e dei principi statutari.
2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostuttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. Il Segretario dell'Unione sarà scelto tra i Segretari dei Comuni costituenti l'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità.
Il Segretario è nominato, con proprio decreto, dal Presidente dell'Unione sentita la Giunta;
4. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostuttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Il Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione, ai sensi del 4^o comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

- a. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite
- b. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 .
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
 - trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni , dei servizi e delle funzioni fondamentali trasferite o, comunque, convenzionati
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
 - rendite patrimoniali
 - accensione di prestiti
 - prestazioni per conto di terzi
 - altri proventi o erogazioni.

- c. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni di cui all'art. 3 commi 2,3,5 saranno poste a carico dei Comuni che ne beneficiano che vi faranno fronte con proprio personale, senza maggiori oneri per i Comuni aderenti e secondo le disposizioni di cui all'art 4 del presente Statuto.
- d. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 3/2014 **devono essere finanziate con gli appositi trasferimenti regionali senza oneri a carico dei Comuni che la costituiscono;**
- e. Qualora, per effetto di futuri provvedimenti legislativi, alcune risorse proprie dei Comuni dovessero essere trasferite all'Unione Montana, le stesse risorse saranno riassegnate, in uguale misura, al Comune a cui sono state sottratte salvo diversa determinazione del Comune stesso e sempre nel rispetto della legislazione nazionale.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è trasmessa ai Consigli comunali.

Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dalle Leggi in materia, che disciplinano la costituzione, le attribuzioni, i compiti, le funzioni e i limiti dell'organo di revisione economico – finanziaria.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V ed in particolare dal Capo I, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), dei beni provenienti dalla preesistente Comunità montana Alpi del Mare, alla quale l'Unione succede per i Comuni che la costituiscono;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie della preesistente Comunità Montana della Alpi del Mare che i Comuni potranno conferire;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato. La scadenza potrà essere posticipata con deliberazione dei Comuni aderenti.

I singoli comuni costituenti l'Unione non potranno in ogni caso esercitare il diritto di recesso anticipato prima di un (1) anno.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di un anno dalla costituzione dell'Unione medesima.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione europea, regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'unione

L'Unione si scioglie quando tutti i Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero l'adesione ad altra Unione Montana o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione. La manifestazione della volontà e lo scioglimento dell'Unione avvengono con le seguenti modalità:

- a) Il Consiglio dell'Unione Montana, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione Montana. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) Il Presidente dell'unione comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;
- c) I Consigli dei Comuni aderenti adottano una deliberazione, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione;
- d) Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione montana con effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento dell'unione e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.

Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio.

Art. 33 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

Lo scioglimento dell'unione ha effetto dal termine previsto all'articolo 32. Tale termine potrà essere prorogato solo in caso di sottoscrizione di apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione Montana. In tale caso lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto dalla convenzione medesima.

A seguito dell'atto di scioglimento dell'Unione il liquidatore procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con cui si individuano:

- a) Il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali comunali, che sarà trasferito ai Comuni per conto dei quali l'unione montana gestiva tali funzioni, con i seguenti criteri:

- Di regola il personale dell'unione montana è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli in materia di personale;
- Il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;
- Il personale a tempo determinato prosegue sino alla naturale scadenza e segue le regole di assegnazione applicate al personale a tempo indeterminato.

- b) I rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i Comuni per conto dei quali l'unione gestiva tali funzioni succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione montana.

- c) I beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza o in difetto di accordo i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni.

- d) I beni e le risorse strumentali dell'Unione inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza;

e) Il piano di riparto è approvato dal Consiglio dell'Unione. Il contenuto si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte e eventuali altri Enti pubblici interessati. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

f) Nel caso in cui non si pervenisse alla sottoscrizione della Convenzione entro 12 mesi dalla deliberazione dello scioglimento dell'Unione la definizione dei rapporti tra l'unione e i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun Comune, un rappresentante dell'unione e un rappresentante nominato d'intesa tra le parti. Nel caso non vi sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione montana. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la Convenzione.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 34 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati all'Unione.
3. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della delibera di approvazione .
4. Le modifiche sostanziali allo Statuto che comportino una modificazione dell'oggetto o dei diritti attribuiti ai Comuni aderenti, potrà essere motivo di recesso per i Comuni che non hanno votato favorevolmente per il cambiamento o la modifica.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana Alpi del Mare.
2. Per l'esercizio delle funzioni comunali eventualmente conferite, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.
3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.

Art. 36 . Norma transitoria

1. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione Montana i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:
 - a) alle norme della L.R. n. 3/2014;
 - b) alle norme della legge regionale n. 11/2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali"

c) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.